

TRACCIA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA CASSA RURALE VAL DI NON ROTALIANA E GIOVO

Revisione 2024

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1		
 1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede legale in Cles (TN) Via Marconi nr. 58. 1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione: "Capogruppo" indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; "Cariche Sociali" indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della 	1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede legale in Cles (TN) Via Marconi nr. 58.	
Società; • "Regolamento" indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 30 aprile 2022; • "Società" indica la Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede legale in Cles (TN) Via Marconi nr. 58; "Testo Unico Bancario (TUB)" indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.	 "Regolamento" indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 30 aprile 2022 24 maggio 2025; "Società" indica la Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede legale in Cles (TN) Via Marconi nr. 58; 	
CAPITOLO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA Articolo 2		
 2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale. 2.2. L'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, è inviato o recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero pubblicato sul sito internet della Società. 	2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26.2 e 26.3 dello statuto sociale. 2.2. L'avviso di convocazione, è affisso in modo visibile nella sede sociale,—e nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società. Inoltre, l'avviso di convocazione può essere è inviato o recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero e/o pubblicato sul sito internet della Società.	
2.3 . L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello	2.3 . L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare poste all'ordine del giorno, il luogo, il	

statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si	giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed, eventualmente,	
propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere	in seconda convocazione. Se si intende modificare un	
allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di	articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le	
amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti	disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di	
all'ordine del giorno.	convocazione può essere allegata una informativa ritenuta	
Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve	utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli	
ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome	argomenti posti all'ordine del giorno o l'indicazione dei	
del delegato, né autenticare firme di deleganti che non	luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa	
indichino contestualmente il nome del delegato.	pre-assembleare predisposta dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve	
	ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome	
	del delegato, né autenticare firme di deleganti che non	
	indichino contestualmente il nome del delegato.	
2.4 . L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in	2.4 . L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in	
un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della	un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della	
Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il	Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il	
luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere	luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere	
idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che,	idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che,	
secondo una ragionevole previsione degli amministratori,	secondo una ragionevole previsione degli amministratori,	
prenderanno parte all'adunanza.	prenderanno parte all'adunanza.	
2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto	2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto	
l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo	l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo	
in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello statuto	in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello statuto	
sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione	sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione	
dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il	dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il	
segretario devono essere presenti nel luogo indicato	segretario devono essere presenti nel luogo indicato	
nell'avviso di convocazione ove si considera svolta	nell'avviso di convocazione ove si considera svolta	
l'adunanza.	l'adunanza.	
2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora	2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora	
dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per	dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per	
quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.	quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.	
	discussione assembleare.	
Articolo 3		
3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la		
presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di		
amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato		
a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale.		
3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica		
dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi		
poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga		

opportuno, del personale della Società preventivamente		
richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2. d) che segue.		
3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti		
all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di		
qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari		
senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.		
Articolo 4		
4.1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i		
soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art.		
27.1 dello statuto sociale.		
4.2 . Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di		
voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i		
seguenti soggetti:		
a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto		
all'art. 24.5 dello statuto sociale in relazione al diritto di		
voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di		
azioni di finanziamento ex art. 150 <i>ter</i> del TUB);		
b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;		
c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5 dello statuto		
sociale;		
d) previa richiesta del presidente del consiglio di		
amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere		
parte all'adunanza nonché il personale della Società		
eventualmente incaricato di fornire supporto per		
l'espletamento degli adempimenti e delle formalità		
relativi all'adunanza assembleare.		
Articolo 5		
5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona		
física che non sia amministratore, sindaco o dipendente della		
Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante		
delega scritta contenente il nome del rappresentante.		
5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dai	5.2. Il modulo di delega eventualmente allegato all'avviso	
dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal	di convocazione deve ricordare che non è consentito	
consiglio di amministrazione, da un notaio o da un altro	rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né	
pubblico Ufficiale autorizzato per legge. La facoltà di	autenticare firme di deleganti che non indichino	
autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere	contestualmente il nome del delegato.	
esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel	La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente	
corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse	del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio,	
indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.	ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò	
	espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.	
	La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società	
	potrà essere esercitata esclusivamente presso la sede sociale,	

le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla Società.

In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma e, in caso di deleghe trasmesse a mezzo pec, il momento di ricezione della pec. Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate secondo le indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate entro il giorno antecedente a quello fissato per la prima convocazione ed entro e non oltre il giorno antecedente a quello fissato per la seconda convocazione.

5.3. Le deleghe redatte, in conformità alle disposizioni autenticate ai sensi dell'art. 5.2 che precede, vanno presentate dai soci delegati contestualmente al proprio biglietto di ammissione, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti. La Società, per la gestione delle deleghe, può avvalersi di apposite procedure informatiche in tal caso le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società, o presso l'ufficio soci o presso la sede dell'adunanza entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

- **5.3.** Le deleghe redatte, in conformità alle disposizioni dell'art. 5.2 che precede, vanno presentate dai soci delegati contestualmente al proprio biglietto di ammissione, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti. La Società, per la gestione delle deleghe, può avvalersi di apposite procedure informatiche in tal caso le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società o presso l'ufficio soci entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.
- **5.4.** Ogni socio può ricevere non più di 1 (una) delega in caso di assemblea ordinaria e non più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 6

6.1 . In rappresentanza dei soci minori di età possono		
partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero		
i tutori dei minori stessi.		
6.2 . I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi		
dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle		
Cariche Sociali.		
6.3 . Fermo quanto previsto all'art. 5.1. che precede, gli		
amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono		
rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la		
tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.		
Articolo 7		
7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in		
assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel		
luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima		
dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse		
indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.		
7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del	7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del	
socio in assemblea su di un apposito registro, con annotazione	socio in assemblea su di un apposito registro, tenuto anche	
dell'orario di ingresso, del numero di schede consegnategli	su supporto informatico, con annotazione dell'orario di	
nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi	ingresso, del numero di schede consegnategli nonché delle	
dell'art. 5 che precede.	eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che	
-	precede e del numero di schede di voto consegnategli.	
7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio		
all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di		
voto decide il presidente dell'assemblea.		
Articolo 8		
8.1 . Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo	8.1 . Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo	
previsto dall'art. 29.1 dello statuto sociale, il presidente	previsto dall'art. 29.1 dello statuto sociale, il presidente	
dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori;	dichiara l'assemblea validamente regolarmente costituita ed	
in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel	aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario	
relativo avviso di convocazione, il presidente proclama	indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente	
deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.	proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra	
	convocazione.	
8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda		
convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto		
dall' art. 29.1 dello statuto sociale entro e non oltre due ore		
dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il		
consiglio di amministrazione provvederà a convocare		
nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.		
8.3 . Una volta raggiunto il <i>quorum</i> costitutivo, è irrilevante		
per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di		

sotto di tale <i>quorum</i> , del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima. 8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Articolo 9		
9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo. 9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea.	9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente regolarmente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo. 9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione audio al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare, del cui utilizzo e finalità il Presidente informa l'assemblea al momento dell'inizio della stessa. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea e conservate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
 9.3. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi. 9.4. Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori. 	9.4 . Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori scelti tra i Soci Cooperatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.	
Articolo 10		
 10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. 10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo. 	10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo, comunicandoli all'adunanza e senza la necessità di altro avviso.	
CAPITOLO III		

DISCUSSIONE		
Articolo 11		
11.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente		
medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti		
posti all'ordine del giorno.		
11.2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie		
elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che		
la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da		
quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere		
di accorparle in gruppi omogenei.		
Articolo 12		
12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve		
garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare		
un confronto costruttivo di opinioni.		
12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno	12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola e di	
degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.	formulare proposte su ciascuno degli argomenti posti in	
	discussione e di formulare proposte.	
12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne		
richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la		
discussione.		
Articolo 13		
13.1 . Il presidente e, previo invito da parte del presidente		
medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i		
rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al		
termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del		
presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi		
sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.		
Articolo 14		
14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta		
soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo		
un'ulteriore replica di breve durata.		
14.2. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e		
dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del		
giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a		
disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a		
5 (cinque) minuti.		
14.3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il		
presidente invita il socio a concludere il proprio intervento.		
Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio		
intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il		

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. a) che	
segue.	
Articolo 15	
15.1 . Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in	
assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori	
assembleari.	
15.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai	
soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:	
a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a	
parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;	
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non	
pertinenza dell'intervento alla materia posta in	
discussione;	
c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od	
offensive;	
d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al	
disordine.	
15.3 . Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta,	
motivando la relativa decisione.	
Articolo 16	
16.1 . Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art.	
4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure	
provochino con il loro comportamento una situazione tale che	
non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi	
saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente	
Regolamento.	
16.2 . Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può	
disporre l'allontanamento delle persone precedentemente	
ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della	
discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.	
16.3 . In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può	
appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.	
Articolo 17	
17.1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il	
presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.	
17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento	
all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza	
potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere	
specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente	
Regolamento, connesse alla pregressa trattazione	
dell'argomento discusso.	

OARITOLO IV		
CAPITOLO IV		
<u>VOTAZIONI</u>		
Articolo 18		
18.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente		
riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a		
norma dell'art. 16.2. che precede.		
18.2. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente		
Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i		
presupposti, anche durante la fase di votazione.		
Articolo 19		
19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze,	19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze,	
che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte	che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte	
presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura	eventualmente presentate dai soci, e non ritirate, avvenga	
della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno	dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti	
oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.	all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di	
	tutti gli argomenti.	
19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di	19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di	
deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e	deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e	
poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più	poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più	
norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo	norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco , salvo	
che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o	che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o	
più di queste norme; per le norme con testi alternativi il	più di queste norme; per le norme con testi alternativi il	
presidente mette in votazione prima il testo proposto dal	presidente mette in votazione prima il testo proposto dal	
consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri	consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri	
testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da	testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da	
quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente	quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente	
pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata	pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata	
la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni	la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni	
eventualmente fornite dalla Capogruppo.	eventualmente fornite dalla Capogruppo.	
Articolo 20		
20.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in		
modo palese.		
20.2 . Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio		
segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente,		
deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di		
procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio		
interessato può far risultare dal verbale la propria astensione		
o la propria dichiarazione di voto.		
20.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si		
distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto		
previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale		

astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce		
espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di		
consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione,		
l'identificazione dei soci astenuti.		
20.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente	20.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente	
costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal	regolarmente costituita, è sempre ritenuta valida	
numero dei voti espressi, anche se inferiore al quorum	indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se	
costitutivo.	inferiore al <i>quorum</i> costitutivo.	
Articolo 21		
21.1 . Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche		
Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso		
presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima		
dell'inizio delle votazioni.		
21.2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal		
presidente all'assemblea se questa non è stata ancora		
dichiarata chiusa.		
Articolo 22		
22.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente		
per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del		
presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello		
nominale.		
22.2. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente		
rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve		
consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci		
favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia		
espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve		
comunicare la propria identità al segretario durante o subito		
dopo la votazione.		
22.3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente		
diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello		
ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa,		
negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente		
annotata dal segretario.		
Articolo 23		
23.1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a		
scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di		
strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi,		
l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione		
delle Cariche Sociali.		
23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il		
funzionamento del sistema di votazione di volta in volta		
adottato saranno determinati dal consiglio di		

amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il		
soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere		
garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei		
sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito		
delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per		
l'elezione delle Cariche Sociali.		
23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo		
simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara		
aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su		
ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine		
della discussione di tutti gli argomenti.		
23.4. Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione	23.4. Il sistema elettronico dovrà deve consentire la	
e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna	visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle	
votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un	votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere	
elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto	visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti,	
favorevole, contrario o, se consentito, astenuto espresso da	con indicazione del voto favorevole, contrario o, se	
ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la	eonsentito, astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle	
visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione	votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa	
potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti,	dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente	
e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al	il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun	
presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione	partecipante potrà comunque richiedere al presidente che	
di voto.	venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.	
23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le	venga messa a verbare la propria dicinarazione di voto.	
disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento,		
mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto		
compatibile.		
CAPITOLO V		
MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE		
DEL VOTO		
Articolo 24		
24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a		
disciplinare:		
a) le modalità per la presentazione delle candidature		
alle Cariche Sociali;		
b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche		
Sociali;		
c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,		
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge		
e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative		
della capogruppo.		

- **24.2.** Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5 dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
- **24.3.** Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti. Non è ammessa la candidatura contemporanea a più cariche della società.
- **24.4.** Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:
 - a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
 - b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
 - c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
 - d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.
- **24.5**. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.
- **24.6.** Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7 e 31.5 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la

- 24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti. Non è ammessa la candidatura contemporanea a più cariche della società.
- **24.3.** Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali **e, ove costituite, nelle sedi distaccate**, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:
 - a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
 - b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
 - c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
 - d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.
- **24.4.** Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.
- **24.5.** Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7 e 31.5 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo secondo comma, codice civile, i

_

AFO. 7		
25.3. I componenti della commissione elettorale non possono	25.3. I componenti della commissione elettorale non possono	
candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna	candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna	
candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.	eandidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.	
Articolo 26		
26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si	26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si	
procede sulla base di candidature spontanee che possono	procede sulla base di candidature individuali spontanee che	
essere presentate:	possono essere presentate:	
a) dal consiglio di amministrazione;	a) dal consiglio di amministrazione;	
b) da un numero minimo di 20 (venti) soci.	b) da un numero minimo di 20 (venti) soci il cui nome	
	è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima	
262 A 111 1 1111	convocazione.	
26.2. A pena di inammissibilità:	26.2. A pena di inammissibilità:	
a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;	a) le candidature devono indicare la carica alla quale il	
b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero	candidato concorre e l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone;	
minimo di 20 (venti) soci;	b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero	
c) ogni socio potrà sottoscrivere un numero di	minimo di 20 (venti) soci;	
candidature spontanee pari al numero massimo delle	c) ogni socio potrà sottoscrivere un numero di candidature	
Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è	spontanee individuali pari al numero massimo delle	
convocata:	Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è	
d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono	convocata:	
sottoscrivere alcuna candidatura;	d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono	
e) le candidature devono essere depositate presso la sede	sottoscrivere alcuna candidatura;	
della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della	e) le candidature devono essere depositate presso la sede	
data dell'assemblea programmata per la nomina dei	della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della	
componenti alle Cariche Sociali.	data dell'assemblea programmata per la nomina dei	
	componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione).	
	Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore	
	al numero di esponenti da eleggere, fino alla data	
	dell'affissione dell'elenco delle candidature il Consiglio di	
	Amministrazione, previa comunicazione alla	
	Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al	
	raggiungimento di un numero di candidature pari al	
N. P. Lee	numero di esponenti da eleggere.	
Non sono ammesse candidature spontanee presentate	Non sono ammesse candidature individuali presentate	
direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.	direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.	
26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è	26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è	
predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun	predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun	
candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati	candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati	
canadado con mina adiomicada da parte del soggetti cicileati	canadado con mina adienticada da parte dei soggetti eleficati	

nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.

nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità ivi incluso delle correlate responsabilità:
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società:
- d) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.
- **26.4.** Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3. che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

- **26.5**. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.
- 26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- 26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, la Capogruppo esprime il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei". In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

- 26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.
- 26.5. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il Presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5 25 che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- 26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, la Capogruppo esprime il proprio giudizio di adeguatezza dei candidati di cui all'art. 26.5. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle

26.8. L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo.

In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

26.7. L'elenco in ordine di presentazione delle medesime di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

Articolo 27

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica organo in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

- **27.2.** Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute).
- **27.3**. Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede o comunque prima dell'inizio delle votazioni, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.
- **27.4.** Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.
- **27.5**. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 28

- **28.1**. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.
- **28.2**. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.
- **28.3.** Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.
- **28.4.** Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
 - a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
 - b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
 - c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;

- **28.1**. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee individuali ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui all'art. 26.98 che precede.
- 28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura individuale-spontanea.
- 28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
 - a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
 - b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
 - c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle:

 d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle; e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. 	 d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle; e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. 	
CAPITOLO VI		
REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI		
Articolo 29		
29.1 . Si possono candidare alla carica di amministratore i soci	29.1 . Si possono candidare alla carica di amministratore i soci	
il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità,	giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima	
competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza	convocazione ed aventi i requisiti e criteri di professionalità,	
richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente	onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed	
Regolamento e dal "Modello per la definizione della	indipendenza idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto	
composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche	sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la	
Affiliate" approvato dalla Capogruppo.	definizione della composizione quali - quantitativa ottimale	
Ajjutute approvato dana Capogruppo.		
20.2.37	delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.	
29.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha	29.2. Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco	
partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei	uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla	
corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti	maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società al	
aziendali.	numero minimo di corsi formativi previsto dalla	
	Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.	
29.3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo	29.3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo	
amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto	amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto	
sociale che stabiliscono la scadenza frazionata dell'organo	sociale che stabiliscono la scadenza frazionata dell'organo	
amministrativo per un numero predeterminato di	amministrativo per un numero predeterminato di	
amministratori alla data di approvazione del bilancio relativo	amministratori alla data di approvazione del bilancio relativo	
ad ogni esercizio e che determinano un limite massimo al	ad ogni esercizio e che determinano un limite massimo al	
numero dei mandati.	numero dei mandati.	
CAPITOLO VII		
SCRUTINIO DE VOTI E PROCLAMAZIONE DEI		
RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI		
Articolo 30		
30.1 . Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo		
un'idonea organizzazione dei relativi lavori.		
30.2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati		
dall'assemblea che possono avvalersi del personale della		
Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi		
dell'art. 4.2. d) che precede, in luogo visibile dai soci presenti		
in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente		
dell'assemblea.		

crescente di elencazione di cui all'art. 31.1 che precede.

30.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 22.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. **30.4**. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede. **30.5.** Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati. Articolo 31 31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede. 31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che 31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2 dello statuto sociale; in caso di d'età ai sensi dell'art. 30.2 dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il ballottaggio sorteggio direttamente in assemblea e risulterà candidato risultato primo per numero di voti. eletto il candidato risultato estratto primo per numero di voti. **31.3.** Se al termine delle votazioni la composizione collettiva 31.3. Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di normativamente previsto dagli articoli 34.6 e 45.1 dello genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti Statuto in merito alla rappresentatività di genere e di numero necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti dei mandati, si procederà ad escludere tanti candidati eletti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati idonei ad assicurare la regolare composizione dell'organo di cui all'art. 31.1. che precede. appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. e 31.2 che precede. 31.4. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1 che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine

31.5. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la		
Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti		
eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni		
lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia		
beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento		
elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai		
sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla		
normativa applicabile.		
31.6. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso,		
la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale		
nominato dall'assemblea non sia comunque composta da		
soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del		
giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la		
Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire		
uno o più componenti con altri candidati valutati		
positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei		
componenti dell'organo.	31.7. Qualora la Società non adempia le richieste espresse	
31.7. Qualora la Società non adempia le richieste espresse	dalla Capogruppo di cui all'art. 31.56 che precede,	
dalla Capogruppo di cui all'art. 31.5 che precede, quest'ultima	quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca	
potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle	diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2, e 34.3, 45.2 e	
Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2, e 34.3, 45.2 e 45.3 dello	45.3 dello statuto sociale.	
statuto sociale.		
31.8. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile		
completare l'organo sociale con il numero dei candidati da		
eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà -		
sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto		
sociale – la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta		
di cui agli artt. 34.2, e 34.3, 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.		
Articolo 32		
32.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti,		
qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai		
sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo		
nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, spetta a		
questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali		
secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5 dello statuto		
sociale.		
32.2 . A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati		
dall'art. 150 ter del TUB, in persona dei propri legali		
rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le		
Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della		
Società.		
CAPITOLO VIII		

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 33		
33.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.	33.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso dal giorno successivo alla sua approvazione. Il presente Regolamento, predisposto sulla base del modello rilasciato dalla Capogruppo, è approvato dall'assemblea ordinaria su	
	proposta del consiglio di amministrazione. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.	
33.2 . Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.		
Articolo 34		
34.1. A norma dell'art. 45 dello Statuto l'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto dallo Statuto agli articoli 45.2., 45.3. e 45.4. 34.2. Sono previste elezioni distinte per la nomina del Presidente del collegio sindacale e dei due sindaci effettivi. 34.3. La carica di sindaco supplente sarà ricoperta di norma	34.1. A norma dell'art. 45 dello Statuto l'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto dallo Statuto agli articoli 45.2., 45.3. e 45.4. 34.2. Sono previste elezioni distinte per la nomina del Presidente del collegio sindacale e dei due sindaci effettivi. 34.3. La carica di sindaco supplente sarà ricoperta di norma	
da coloro che risulteranno essere i primi non eletti alla carica di sindaco effettivo.	da coloro che risulteranno essere i primi non eletti alla carica di sindaco effettivo.	